

Agrotecnici: geometri esclusi dalle relazioni agronomiche

Mi riferisco all'articolo «Anche il geometra può firmare relazioni tecniche agronomiche», pubblicato sul numero 23-29/1/2009 di «Agrisole» per esprimere le mie perplessità circa il contenuto, laddove l'articolista è caduto in un clamoroso infortunio (non so dire se per avere pedissequamente riportato il contenuto di un «Comunicato stampa», di parte interessata, oppure se per essersi limitato a commentare una errata «massima» della decisione del Consiglio di Stato n. 6610/2008). Mi permetto di riepilogare la vicenda:

1. Nel lontano 1997 la Provincia di Asti adottò una delibera per disciplinare i Piani di Utilizzazione dei reflui zootecnici, prevedendo che gli stessi potessero essere sottoscritti esclusivamente dai professionisti del settore agrario.

2. Contro questa determinazione presentò ricorso il locale Collegio dei geometri, sostenendo che anche questi professionisti potevano sottoscrivere e presentare i Pua, ma il Tar Piemonte diede loro torto con decisione n. 649/2002.

3. Il Collegio dei geometri ricorse allora al Consiglio di Stato il quale, con decisione n. 6610/2008, accoglieva il ricorso motivandolo sulla scorta principio in base al quale la Provincia di Asti non è investita dal potere di dettare l'elenco delle professioni abilitate determinate funzioni in quanto tale potere compete esclusivamente al legislatore.

4. Si tratta di un principio pacifico, che anche lo scrivente Collegio nazionale ha diverse volte richiamato in propri ricorsi, in conseguenza della decisione n. 6610/2008 la delibera della Provincia di Asti è stata annullata ma, come detto, la Provincia non poteva procedere all'elencazione dei professionisti abilitati e non già perché i geometri siano competenti alla sottoscrizione delle relazioni tecniche agronomiche.

5. Il giudicato del Consiglio di Stato, infatti, non autorizza questo, ma impone esclusivamente di risolvere la diatriba attraverso lo scrutinio delle leggi professionali per verificare se, allo stato, la legge sulla professione di geometra preveda competenze relative ai Pua o alle relazioni tecniche agronomiche, e in verità essa non ne prevede. Ne consegue, pertanto, che i geometri non possono comunque sottoscrivere quelle relazioni. Che è l'esatto contrario di quanto sostenuto nell'articolo.

Roberto Orlandi

Presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati

Pubblichiamo la risposta dell'estensore dell'articolo, Antonio Piccolo

«In riferimento allo scritto, prima di tutto tranquillizzerei il Presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici sulla circostanza di avere direttamente consultato – come mia abitudine – l'integrale contenuto sia della decisione del Consiglio di Stato che dell'appellata sentenza (n. 1649) del Tar Piemonte. Difatti, come si può notare, l'articolo riporta la vicenda e la decisione dei giudici di Palazzo Spada, che hanno accolto la censura dell'appellante (a parere del quale per la prestazione in questione sussiste la competenza professionale, ai sensi dell'articolo 16 del Rd 274/29). Censura che ha riguardato il provvedimento della Giunta provinciale, nella parte in cui non ha incluso anche la categoria dei geometri fra i soggetti abilitati a redigere la relazione tecnica (motivo di ricorso, pag. 3 della sentenza n. 1649, e di appello, pagg. 2 e 3 della decisione n. 6610). A suscitare l'equivoco, semmai, può essere stato il rilievo secondo cui si tratti di un "principio stabilito dal Consiglio di Stato", anziché della conseguenza della sua decisione. Equivoco, tuttavia, che risulterebbe ampiamente vanificato dal contenuto dell'articolo stesso».